Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 8 settembre 1976 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 238 DELL'8 SETTEMBRE 1976:

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale, per esami, su base regionale, a sette posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Abruzzo.

Concorso speciale, per esami, su base regionale, a tre posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Basilicata.

Concorso speciale, per esami, su base regionale, a quattro posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Calabria.

Concorso speciale, per esami, su base regionale, a otto posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Campania.

Concorso speciale, per esami, su base regionale, a ventiquattro posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna.

Concorso speciale, per esami, su base regionale, a otto posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Concorso speciale, per esami, su base regionale, a quattordici posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lazio.

Concorso speciale, per esami, su base regionale, a sedici posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria.

Concorso speciale, per esami, su base regionale, a trenta posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia.

Concorso speciale, per esami, su base regionale, a otto posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Marche.

Concorso speciale, per esami, su base regionale, a quattro posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Molise.

Concorso speciale, per esami, su base regionale, a quindici posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Piemonte.

Concorso speciale, per esami, su base regionale a sette posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Puglia.

Concorso speciale, per esami, su base regionale, a cinque posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna.

Concorso speciale, per esami, su base regionale, a tredici posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia.

Concorso speciale, per esami, su base regionale, a ventidue posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Toscana.

Concorso speciale, per esami, su base regionale a quattro posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Umbria.

Concorso speciale, per esami, su base regionale, a due posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Concorso speciale, per esami, su base regionale, a quattordici posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo dei cassieri degli uffici del registro, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Veneto.

(da 9849 a 9867)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 238 DELL'8 SETTEMBRE 1976:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Elenco formato dal Ministero della pubblica istruzione degli assistenti di ruolo e dei professori incaricati che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per l'elezione dei componenti dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963 (Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario n. 209 del 6 agosto 1963).

(9709)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1976, n. **631.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni Bosco, in S. Pietro Vernotico.

N. 631. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Lecce 31 gennaio 1974, integrato con quattro dichiarazioni datate 11 febbraio, 10 e 19 luglio 1974 e 2 maggio 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Giovanni Bosco, in zona Fosso del comune di S. Pietro Vernotico (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 107

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 agosto 1976.

Scioglimento del consiglio comunale di Massafra.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla maggioranza del consiglio comunale di Massafra (Taranto), cui la legge assegna trenta membri, si è prodotta una crisi che, pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione del 1976.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1975, entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione di Taranto del comitato regionale di controllo, con provvedimento 25 marzo 1976, n. 28450, nominava un commissario con l'incarico di deliberare lo schema di bilancio 1976 del comune di Massafra in sostituzione della giunta municipale inadempiente.

Il commissario regionale in data 3 aprile 1976 provvedeva a deliberare lo schema di bilancio da sottoporre, poi, all'esame del competente consiglio comunale.

Con successivo provvedimento 14 aprile 1976, n. 9478, l'organo regionale di controllo disponeva una convocazione straordinaria del consiglio comunale, in prima convocazione, per il giorno 26 aprile 1976 con all'ordine del giorno la deliberazione del bilancio 1976.

Con tale provvedimento, notificato ai singoli consiglieri, l'organo regionale di controllo assegnava, nel contempo, a detto consiglio il termine massimo di giorni trenta dalla prima convocazione per l'approvazione del bilancio con l'esplicita diffida che decorso infruttuosamente detto termine si sarebbe provveduto all'approvazione del bilancio in via sostitutiva a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella riunione del 20 aprile c.a., il consiglio comunale, in sezione ordinaria, stabiliva di rinviare l'esame del bilancio per il 1976 al 28 aprile c.a.

Le successive riunioni del 28 aprile e del 22 maggio 1976 non avevano del pari esito positivo.

La sezione provinciale del comitato regionale di controllo di Taranto, con provvedimento 31 maggio 1976, n. 14054, nominava allora un commissario per la deliberazione del bilancio.

Il commissario, scaduto infruttuosamente il termine assegnato all'ente per la deliberazione del bilancio, con atto n. 30 del 3 giugno 1976, provvedeva alla deliberazione, in via sostitutiva, del bilancio del comune di Massafra.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, nonostante la formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 4, comma quinto, della legge 1969, n. 964, e dell'art. 323 del testo unico del 1915, della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Massafra in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunziato il Consiglio di Stato con parere espresso nell'adunanza del 9 luglio 1976.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Massafra ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Emanuele Villani, primo dirigente vice prefetto ispettore, in servizio presso la prefettura di Taranto.

Roma, addì 12 agosto 1976

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Massafra (Taranto), ha omesso di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1976 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 9 luglio 1976;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Massafra (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Emanuele Villani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 agosto 1976

LEONE

COSSIGA

(9950)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1976.
Scioglimento del consiglio comunale di Abano Terme.

Al Presidente della Repubblica

Nelle elezioni del 15-16 giugno 1975 per la rinnovazione del consiglio comunale di Abano Terme, al quale la legge assegna trenta componenti, nessuna delle liste concorrenti conseguiva la maggioranza assoluta dei seggi.

A seguito di una intesa raggiunta tra alcuni gruppi consiliari il consiglio comunale riusciva, tuttavia, nella seduta del 28 ottobre 1975, a costituire gli organi ordinari di amministrazione aventi l'appoggio di quindici dei trenta consiglieri.

Il determinarsi, per effetto di tale elezione, della contrapposizione di due schieramenti di pari consistenza numerica rendeva, peraltro, impossibile l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1976.

La sezione del comitato regionale di controllo, dopo aver richiamato, con circolare n. 570 del 14 ottobre 1975, l'attenzione dell'amministrazione comunale sulla necessità di dar corso a tale adempimento nel termine stabilito dal primo comma dell'art. 4 della legge del 1969, n. 964, con provvedimento 11 novembre 1975, n. 638, invitava formalmente il sindaco di Abano Terme a riunire la giunta municipale per la convocazione, entro il termine del 30 novembre 1975, di quel consiglio comunale, ai fini della deliberazione del bilancio.

Il consiglio comunale veniva convocato, con deliberazione n. 793 del 10 dicembre 1975, per i giorni 22 dicembre 1975 e 8 gennaio 1976 per l'approvazione del bilancio.

Tali riunioni non avevano esito positivo.

La giunta municipale riconvocava il consiglio per i giorni 24 e 30 gennaio 1976.

La seduta del 24, dopo ampia discussione, veniva aggiornata al 30 gennaio 1976 ed in tale data la proposta di approvazione del bilancio riportava un voto di parità: 15 favorevoli e 15 contrari.

La locale sezione del comitato regionale di controllo, nella seduta del 3 febbraio 1976, con provvedimento 3 febbraio c.a. n. 75, notificato a tutti i consiglieri, disponeva una duplice convocazione di quel consiglio comunale per i giorni 20 e 21 febbraio 1976, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con all'ordine del giorno l'esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1976; con tale provvedimento veniva, nel contempo, assegnato al consiglio comunale, per tale adempimento, il termine del 28 febbraio 1976 con espressa avvertenza che, perdurando l'inadempienza, si sarebbe provveduto alla deliberazione del bilancio, in via sostitutiva, con le conseguenze di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella seduta del 20 febbraio 1976, la proposta di approvazione del bilancio riportava nuovamente, così come nella seduta del 30 gennaio 1976, 15 voti favorevoli e 15 voti contrari.

L'organo regionale di controllo, allora, con provvedimento in data 22 marzo 1976, nominava, a norma dell'art. 4 della legge n. 964/1969, un commissario presso il comune di Abano Terme per l'approvazione del bilancio, in sostituzione di quel consiglio comunale inadempiente.

Il commissario provvedeva a tale adempimento in data 24 marzo 1976.

Il prefetto ha proposto, a norma del citato art. 4 della legge 1969, n. 964, lo scioglimento del consiglio comunale di Abano Terme provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella fattispecie, si siano verificati i presupposti per procedere allo scioglimento del su menzionato consiglio comunale.

Ed invero detto consesso, a causa della contrapposizione di due schieramenti di pari consistenza numerica, ha persistentemente dimostrato l'incapacità di deliberare il bilancio 1976 nei termini stabiliti dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964, ed in quelli, all'uopo assegnati, dall'organo regionale di controllo, tanto da rendere necessaria la deliberazione del bilancio stesso in via sostitutiva.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 25 giugno 1976.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Abano Terme (Padova) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Giovanni Morra.

Roma, addì 17 agosto 1976

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Abano Terme (Padova) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1976, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 25 giugno 1976;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1976, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Abano Terme (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Morra Giovanni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1976

LEONE

COSSIGA

(9949)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 1976.

Sostituzione di due componenti il comitato per la determinazione e la regolamentazione dei servizi aeroportuali tra l'aeronautica e l'aviazione civile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA DIFESA

E

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, sulla modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e sulla istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Visto l'art. 15 della stessa legge, che prevede l'istituzione di un comitato per la determinazione dei beni e degli impianti da destinarsi esclusivamente al traffico aereo civile e dei beni e servizi di impiego promiscuo dell'aeronautica militare e dell'aviazione civile, nonché per la determinazione delle relative modalità per l'uso comune;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1972, con il quale è stato ricostituito l'anzidetto comitato nonché i successivi decreti in data 3 febbraio 1973 e 8 gennaio 1974 e 25 marzo 1975, concernente la sostituzione di alcuni componenti dell'organo collegiale;

Considerato che, a seguito di designazione del Ministro per la difesa occorre provvedere alla sostituzione del generale di squadra aerea Paolo Spadaccini e del tenente generale del genio aeronautico, ruolo ingegneri, Fabrizio Angelucci collocati in ausiliaria per raggiunti limiti di età, rispettivamente col generale di divisione aerea in s.p.e. Umberto Bernardini, e col colonnello del genio aeronautico, ruolo ingegneri, in s.p.e., Domenico Majone;

Decreta:

Il generale di divisione aerea in s.p.e. Umberto Bernardini e il colonnello del genio aeronautico, ruolo ingegneri, in s.p.e., Domenico Majone sono chiamati a far parte del comitato di cui alle premesse, in sostituzione rispettivamente del generale di squadra aerea Paolo Spadaccini e del tenente generale del genio aeronautico, ruolo ingegneri, Fabrizio Angelucci.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per la difesa
FORLANI

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1976
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 277

(9951)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.

Approvazione della tabella di determinazione del rapporto di cui alla lettera c) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, agli effetti della commisurazione del contributo per le navi e galleggianti, per gli anni dal 1971 al 1974.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra;

Vista la legge 29 settembre 1967, n. 955, che apporta integrazioni e modifiche alle vigenti disposizioni in materia di danni di guerra;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 18 maggio 1972, con il quale venne approvata la tabella di determinazione del rapporto di cui alla lettera *c*) dell'art. 27 della sopracitata legge n. 968, fra i prezzi vigenti al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra, agli effetti della commisurazione del contributo per le navi e galleggianti;

Considerato che i coefficienti di aggiornamento contenuti nella tabella sopra indicata, sono stati approvati per il periodo dal 1964 al 1970;

Considerato che i predetti coefficienti debbono essere ulteriormente aggiornati a decorrere dal 1971, sulla base degli elementi di costo disponibili presso l'Istituto centrale di statistica, giusta quanto disposto dall'art. 18 della legge n. 955 sopracitata;

Sentito l'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata a tutti gli effetti l'unita tabella di determinazione del rapporto di cui alla lettera *c*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, fra i prezzi al momento del ripristino, della ricostruzione o della riparazione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra (maggio 1940), agli effetti della commisurazione del contributo per le navi ed i galleggianti, per gli anni dal 1971 al 1974.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1976

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1976
Registro n. 4 *Marina mercantile, foglio n.* 89

RAPPORTI DI CUI ALLA LETTERA *C*) DELL'ART 27 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N. 968, PER LA RICOSTRUZIONE DI NAVI IN ACCIAIO ED IN LEGNO AI FINI DELLA CONCESSIONE DEI BENEFICI PREVISTI PER DANNI DI GUERRA

ANNO	Coefficienti per ricostruzioni di navi in acciaio di caratteristiche tecniche assimilabili a quelle perdute tenuto conto delle variazioni di peso									Coefficienti per ricostruzioni di navi in legno di caratteristiche tecniche assimilabili a quelle perdute tenuto conto delle variazioni di peso						Coefficienti per riparazioni		
	Navi passeggeri complete di allestimento ed apparato motore	Navi da carico secco e frigorifere complete di allestimento e a. m.		Navi cisterne complete di allestimento e a. m.		Rimorchiatori in acciaio completi di allestimento senza apparato motore	Chiatte in acciaio	Pescherecci in acciaio	Apparati motori	Chiatte in legno		Velieri e pescherecci in legno scafo allestito	Imbarcazioni in legno escluso motore	Pontoni da lavoro in legno (scafo nudo)	Burchi e comaccine	Navi in acciaio	Navi in legno	Motori
		Fino a 2000 t.p.l.	Da t.p.l. 10.000 e oltre	Fino a 2000 t.p.l.	Da t.p.l. 19.000 e oltre					Fino a 70 t.s.l.	t.s.l. 100 e oltre							
1971	88,174	70,317	77,830	62,407	100,541	112,335	52,704	70,317	72,893	58,727	54,803	66,405	79,884	58,727	116,098	115,925	122,905	148,737
1972	95,151	75,881	83,989	67,345	108,497	121,224	56,874	75,881	75,484	61,301	57,205	69,886	83,386	61,301	121,188	125,345	130,405	156,786
1973	129,788	103,503	114,563	91,860	147,992	165,352	77,577	103,503	99,112	83,389	77,817	92,907	113,432	83,389	164,855	171,838	169,330	211,509
1974	177,298	141,391	156,499	125,486	202,165	225,880	105,974	141,391	142,578	104,464	97,483	117,589	142,099	104,464	206,519	230,910	216,505	285,521

Per le navi dello stesso tipo ma di portata lorda diversa da quella indicata nella presente tabella il coefficiente sarà dedotto per interpolazione lineare.

p *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

(9901)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del poligono denominato « Marocchi », in comune di Nago Torbole.

Con decreto interministeriale 28 agosto 1976, n. 670, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del poligono denominato « Marocchi », sito in comune di Nago Torbole (Trento), distinto nel catasto di tale comune - P.T/834-931, F.P. 111 - mappa 4-5 = p.ed. 416, p.f. 1062, p.f. 1065/4, p.f. 1585/2, della superficie complessiva di mq 88217.

(9931)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di fisiologia umana (terza cattedra) e di radiologia (seconda cattedra) presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa sono vacanti le seguenti cattedre:

1) fisiologia umana (terza cattedra);
2) radiologia (seconda cattedra),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9958)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 169

Corso dei cambi del 3 settembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	841,15	841,15	841 —	841,15	841,10	841,10	841,10	841,15	841,15	841,15
Dollaro canadese	858,25	858,25	858,70	858,25	858,70	858,20	858,50	858,25	858,25	858,20
Franco svizzero	338,53	338,53	338,80	338,53	338,20	338,50	338,55	338,53	338,53	338,50
Corona danese	139,01	139,01	139,10	139,01	139,05	139,02	139,10	139,01	139,01	139 —
Corona norvegese	152,82	152,82	152,80	152,82	152,80	152,80	152,75	152,82	152,82	152,80
Corona svedese	191,11	191,11	191 —	191,11	191,15	191,10	191,10	191,11	191,11	191,10
Fiorino olandese	319,20	319,20	319,10	319,20	318,95	319,15	319,24	319,20	319,20	319,20
Franco belga	21,6575	21,6575	21,63	21,6575	21,65	21,65	21,655	21,6575	21,6575	21,65
Franco francese	170,55	170,55	170,50	170,55	170,50	170,70	170,50	170,55	170,55	170,55
Lira sterlina	1491,10	1491,10	1491,75	1491,10	1491 —	1491,15	1490,65	1491,10	1491,10	1491,10
Marco germanico	333,48	333,48	333,60	333,48	333,50	333,45	333,35	333,48	333,48	333,45
Scellino austriaco	47,035	47,035	47,03	47,035	47,03	47,05	47,06	47,035	47,035	47 —
Escudo portoghese	27,05	27,05	27 —	27,05	27 —	27,05	27,04	27,05	27,05	27,05
Peseta spagnola	12,385	12,385	12,37	12,385	12,35	12,37	12,385	12,385	12,385	12,38
Yen giapponese	2,925	2,925	2,9250	2,925	2,91	2,922	2,9245	2,925	2,925	2,92

Media dei titoli del 3 settembre 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	91 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,650
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,700
» 5 % (Ricostruzione)	94,725
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,800
» 5 % (Città di Trieste)	91,575
» 5 % (Beni esteri)	90 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,025
» 5,50 % » » 1968-83	77,550
» 5,50 % » » 1969-84	78,850
» 6 % » » 1970-85	79,750
» 6 % » » 1971-86	79,400
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87,325
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,875
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,275
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,250
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	83,350
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,750
» poliennali 7 % 1978	90,275
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,350
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,200
» » 9 % 1980	91,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 settembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	841,125
Dollaro canadese	858,375
Franco svizzero	338,54
Corona danese	139,055
Corona norvegese	152,785
Corona svedese	191,105
Fiorino olandese	319,22
Franco belga	21,656
Franco francese	170,525
Lira sterlina	1490,875
Marco germanico	333,415
Scellino austriaco	47,047
Escudo portoghese	27,045
Peseta spagnola	12,385
Yen giapponese	2,925

REGIONE SARDEGNA

Schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Nuoro

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Visto lo schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Nuoro compilato dall'ufficio del genio civile di Nuoro e dallo stesso trasmesso con nota n. 7799 del 20 dicembre 1973;

Visto l'art. 1 del testo unico sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto l'art. 1, comma secondo e l'art. 2, punto *b*), del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Ordina

la pubblicazione dello schema sopracitato, così come appresso nuovamente trascritto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione.

Chiunque vi abbia interesse può presentare opposizione o reclamo contro le proposte iscrizioni, entro e non oltre sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le eventuali opposizioni di cui sopra dovranno essere indirizzate all'assessorato regionale ai lavori pubblici e trasporti della regione autonoma della Sardegna tramite l'ufficio del genio civile di Nuoro.

L'assessore: PUDDU

SCHEMA DEL PRIMO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI NUORO

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Rio Aratala	Rio de Su Sambuccu	Villagrande	Dalla confluenza col rio de Su Sambuccu fino alle origini
2	Rio Ardelasè	Rio Corongiu	Lanusei-Ilbono	Dalla confluenza col rio Corongiu fino alle origini
3	Rio Arreganali	Rio Flumini	Loceri-Lanusei	Dalla confluenza col rio Flumini fino alle origini
4	Rio Anastasi	Rio Perde Lioni	Tertenia	Dalla confluenza col rio Perde Lioni fino alle origini
5	Rio Baccu Paderi	Rio di Quirra	Tertenia	Dalla confluenza col rio di Quirra fino alle origini
6	Rio Bau Nuxi	Rio Corongiu	Ilbono	Dalla confluenza col rio Corongiu fino alle origini
7	Rio Bau Ponte	Rio Araxisi	Aritzo-Belvì	Dalla confluenza col rio Araxisi fino alle origini
8	Rio Barisoni	Mar Tirreno	Tertenia	Dalla foce alle origini
9	Rio Baucino o rio Ceresia . .	Rio Perda Rubia	Elini-Ilbono	Dalla confluenza col rio Perda Rubia fino alle origini
10	Rio Carrada	Rio Istidda	Desulo	Dalla confluenza col rio Istidda fino alle origini
11	Rio Chercucchi	Rio S'Adde	Bortigali	Dalla confluenza col rio S'Adde fino alle origini
12	Rio Colotorno	Rio Grumene	Mamoiada	Dalla confluenza col rio Grumene fino alle origini
13	Rio de 'S'Orca	Mar Tirreno	Loceri	Dalla foce fino alle origini
14	Rio Dilighinnore	Rio Marreri	Nuoro	Dalla confluenza col rio Marreri fino alle origini
15	Rio Donnolù	Rio di Quirra	Tertenia	Dalla confluenza col rio di Quirra fino alle origini
16	Rio Foxi Murdegu	Mar Tirreno	Tertenia	Dalla foce fino alle origini
17	Rio Chirilonga o rio Perdaleri o rio Seddas	Rio Porcilis	Lanusei	Dalla confluenza col rio Porcilis fino alle origini
18	Rio Giralecce o rio Porcilis . .	Rio Bau Nuxi	Lanusei-Ilbono	Dalla confluenza col rio Porcilis fino alle origini
19	Rio Gremmanu	Rio Carpidura	Fonni-Orgosolo	Dalla confluenza col rio Carpidura fino alle origini
20	Rio Gustiesebis	Rio Sa Canna	Ierzu	Dalla confluenza col rio Sa Canna fino alle origini
21	Rio Littu Rennu	Rio Onai	Siniscola	Dalla confluenza col rio Onai fino alle origini
22	Rio Mameli	Rio Cedrino	Orgosolo	Dalla confluenza col rio Cedrino fino alle origini
23	Rio Masoni Loriga	Rio di Quirra	Tertenia	Dalla confluenza col rio di Quirra fino alle origini
24	Rio Mauru Sauru	Rio Baumeu	Lanusei	Dalla confluenza col rio Baumeu fino alle origini
25	Rio Mincineddu	Rio di Quirra	Tertenia	Dalla confluenza col rio di Quirra fino alle origini
26	Rio Mulino	Rio di Siniscola	Siniscola	Dalla confluenza col rio di Siniscola fino alle origini

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
27	Rio Magalau	Rio di Quirra	Tertenia	Dalla confluenza col rio di Quirra fino alle origini
28	Rio Nicolau	Rio Museddu	Gairo (fraz. Cardeddu)	Dalla confluenza col rio Museddu fino alle origini
29	Rio Orovò	Rio Murtazzolu	Macomer	Dalla confluenza col rio Murtazzolu fino alle origini
30	Rio Perde Lioni	Mar Tirreno	Tertenia	Dalla foce alle origini
31	Rio Perdosu	Fiume Pelau	Gairo-Osini	Dalla confluenza col fiume Pelau fino alle origini
32	Rio Prandi Is Bias	Rio Perdosu	Ierzu-Osini-Gairo	Dalla confluenza col rio Perdosu fino alle origini
33	Rio Puzzone o rio de Norillai .	Fiume Taloro	Ollolai	Dalla confluenza col fiume Taloro fino alle origini
34	Rio Sa Conca Bachis	Rio Baccarru	Mamoiada	Dalla confluenza col rio Baccarru fino alle origini
35	Rio San Giovanni	Mar Mediterraneo	Arzana-Ilbono-Tortolì	Dalla foce alle origini
36	Rio San Nicola	Rio di Quirra	Tertenia	Dalla confluenza col rio di Quirra fino alle origini
37	Rio Santu Marcu o Donigala .	Rio di Quirra	Tertenia	Dalla confluenza col rio di Quirra fino alle origini
38	Rio S'Arraighina	Rio Nuraghe	Macomer	Dalla confluenza col rio Nuraghe fino alle origini
39	Rio Sinnisizzi	Rio Massari	Laconi	Dalla confluenza col rio Massari fino alle origini
40	Rio Stillai	Rio de Mala Mattulene	Loceri	Dalla confluenza col rio de Mala Mattulene fino alle origini
41	Rio su Pilastru	Rio Salassu	Lanusei	Dalla confluenza col rio Salassu fino alle origini
42	Sorgente Abba Frida	Rio Abba Frida	Ulassai	Tutte le manifestazioni sorgive
43	Sorgente Bau Accu S'Agina . .	Rio Bau Accu S'Agina	Gairo	Id.
44	Sorgente Capuru de Carca Trippa	Rio di Quirra	Tertenia	Id.
45	Sorgente Cogocci	Rio Flumineddu	Sorgono	Id.
46	Sorgente Funtana de Figu . .	Rio Trumbinu	Nurallao	Id.
47	Sorgente Funtana de Mare . .	Mar Mediterraneo	Cuglieri	Id.
48	Sorgente Fruncheoche	Canale Mulino	Siniscola	Id.
49	Sorgente Funtana Isidoru . .	Rio Bau e' Carru	Isili	Id.
50	Sorgente Funtana Medau . . .	Rio Solanas	Laconi	Id.
51	Sorgente Funtana Obrettu . .	Rio Mannu di Cuglieri	Scano Montiferro	Id.
52	Sorgente Funtana Onai	Rio Badde di Onai	Siniscola	Id.
53	Sorgente Funtana Orgia	Rio Solanas	Laconi	Id.
54	Sorgente Figu Bianca	Rio di Quirra	Tertenia	Id.
55	Sorgente Luzzanas	Rio Mannu di Cuglieri	Scano Montiferro	Id.
56	Sorgente Ruina e Pontis . . .	Rio Su Salixi	Villanovatulo	Id.
57	Sorgente S'Abba Cheghente . .	Mar Mediterraneo	Cuglieri	Id.
58	Sorgenti S. Antioco	Rio Cherchelighes o rio Mannu	Scano Montiferro	Id.
59	Sorgente S'Accettori	Rio Badu Sa Cresia	Arzana (Quirra)	Id.
60	Sorgente S'Ambrosiu 1ª	Rio di Quirra	Tertenia	Id.
61	Sorgente S'Ambrosiu 2ª	Rio di Quirra	Tertenia	Id.
62	Sorgente Santu Marcu	Rio di Quirra	Tertenia	Id.
63	Sorgente Santa Maria de Corte	Rio de Corti	Sindia	Id.
64	Sorgente San Pietro	Rio Aratu	Desulo	Id.
65	Sorgente Santu Perdu	Rio Loriga Masoni	Tertenia	Id.
66	Sorgente su Olla	Rio Foxi Lioni	Tertenia	Id.
67	Sorgente Surrele o Zurrele . .	Mar Tirreno	Baunei	Id.
68	Sorgente su Venu o su Fenu .	Rio Sinnisizzi	Laconi	Id.

L'assessore ai lavori pubblici
PUDDU

(9828)

Schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Nuoro

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI

Visto lo schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Nuoro compilato dall'ufficio del genio civile di Nuoro, ora ufficio provinciale dell'assessorato regionale ai lavori pubblici, e dallo stesso trasmesso con nota n. 6912 del 5 dicembre 1974;

Visto l'art. 1 del testo unico sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto l'art. 1, comma secondo e l'art. 2, punto *c*), del regolamento per la derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche, regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Ordina

la pubblicazione dello schema sopracitato, così come appresso nuovamente trascritto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione.

Chiunque vi abbia interesse può presentare opposizione o reclamo contro le proposte iscrizioni, entro e non oltre sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale.*

Le eventuali opposizioni di cui sopra dovranno essere indirizzate all'assessorato regionale ai lavori pubblici e trasporti tramite l'ufficio provinciale di Nuoro.

L'assessore: PUDDU

SCHEMA DEL SECONDO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI NUORO

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Rio Baccu de Strumpu, rio Mannu, rio Marina, rio Malamattuteni, rio Bau e Istirio Pisanu	Mare Tirreno	Barisardo, Loceri, Lanusei	Dalla foce alle origini
2	Rio di Coxina, rio Bauelesera, rio Sturruse	Rio Corongiu	Arzana	Dalla confluenza del rio Corongiu alle sorgenti
3	Rio Bau Eri	Rio Mannu	Loceri	Dallo sbocco alle origini
4	Sorgente Sa Perda e Pera (Monte Arista)	Mare Tirreno	Gairo (fraz. Cardedu)	Tutte le manifestazioni sorgive
5	Rio Ceresia (rio De Sa Ceresia)	Rio Sarcerei	Lanusei e Gairo	Intero corso. Dalle tre sorgenti allo sbocco
6	Rio Baccu Esterzus	Rio Isadolu	Villagrande	Dalle origini fino allo sbocco sull'Isadolu
7	Sorgente Sa Vena Manna o Funtana Sa Ena Manna	Rio Istrogas Gutturu Is Teoni	Confini tra Villagrande e Orgosolo	Dalla confluenza col rio Ena Manna fino a m 186 dall'Arcu-Minadorgiu (origine)
8	Rio Tostanis (sino alla confluenza Congiadureddas)	Rio Strintu Bangius	Isili	Intero corso
9	Rio Funtana Cannas (dallo sbocco alle origini fl. 13-20 di Isili ove nasce in regione Funtana Cannas)	Rio Canna o rio Tostonis	Isili	Intero corso
10	Rio Sa Canna, rio Cossidargius, rio Castargiu	Mare Mediterraneo	Arzana - Salto di Quirra - Lanusei	Dallo sbocco al rio Bau Ponte
11	Funtana Oderzu, rio Nurai, rio Funtana Colovrosu	Rio Costana	Arzana	Tutte le manifestazioni sorgive
12	Rio Sas Chias, rio Ispinarba, rio S'Ena Sa Pira, rio Bardosu, rio Cannas, rio Puddighini, rio Badu Muntas	Tirso	Bolotana e Noragugume	Dallo sbocco alle origini
13	Rio Corte Lacana, rio Sindalia, rio Tulio	Rio Cannisone	Bolotana	Tutte le manifestazioni sorgive
14	Rio Enale	Rio de Malamattulene	Loceri - Barisardo	Rio Malamattulene al rio Matta
15	Sorgente S. Antonio	Torrente S. Antonio	Macomer	Dall'omonimo laghetto fino alle vicinanze del nuraghe «De Sa Mela» dove ha origine
16	Rio Pentumas	Rio Bau Porcus	Ilbono	Intero corso
17	Rio Bau Porcus, rio Tulargiu Pentumas (o rio Elargiu Pentumas)	Rio Ceresia (o bacino)	Ilbono	Intero corso

L'ingegnere dirigente
PORCEDDU

(9829)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Nicosia.

Nel Bollettino ufficiale n. 16 del 31 agosto 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1976, registro n. 15 Giustizia, foglio n. 304, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale (ex carcere giudiziario) di Nicosia (Enna), indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(9939)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine entro il quale la commissione giudicatrice del concorso nazionale per la sistemazione e la conservazione del « Rione Terra » di Pozzuoli dovrà procedere all'esame dei progetti.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1976, n. 6214, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1976, il termine di novanta giorni previsto dall'art. 8 del bando di concorso per l'esame dei progetti da parte della commissione giudicatrice del concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani per la redazione di un progetto di massima per la sistemazione e conservazione del « Rione Terra » di Pozzuoli, già fissato al 7 luglio 1976, è prorogato di novanta giorni e precisamente al 5 ottobre 1976.

(9961)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ferrara.

(10027)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI BISCEGLIE

Concorso ad un posto di assistente cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bisceglie (Bari).

(9818)

OSPEDALE « S. PIETRO IGNEO » DI FUCECCHIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fucecchio (Firenze).

(9922)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente medico della sezione lungodegenti;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro).

(9963)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di medico specializzato in medicina nucleare (equiparato ad aiuto).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro).

(9964)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 26 maggio 1976, n. **18**.

Istituzione del laboratorio biologico provinciale e dello ufficio idrografico provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 22 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti servizi dell'amministrazione provinciale:

a) il laboratorio biologico provinciale;

b) l'ufficio idrografico provinciale.

Art. 2.

Il laboratorio biologico provinciale ha lo scopo di contribuire alla migliore conoscenza delle caratteristiche ambientali del territorio provinciale.

In particolare ad esso spetta il compito di:

a) effettuare studi, ricerche ed indagini ed esprimere pareri sulla natura biologica, microbiologica, fisica e biochimica dell'aria, dell'acqua e del suolo;

b) accertare gli effetti prodotti dai fattori inquinanti sulla flora e sulla fauna e le alterazioni ambientali conseguenti ai fenomeni di antropizzazione;

c) effettuare studi, ricerche, indagini ed esprimere pareri sui fenomeni meteorologici che possono influenzare i diversi casi di inquinamento;

d) provvedere ai compiti affidati dalle leggi provinciali.

Art. 3.

L'ufficio idrografico provinciale ha lo scopo di provvedere alla raccolta ed al coordinamento di tutte le osservazioni idrografiche e meteorologiche concernenti i corsi d'acqua ed i bacini imbriferi del territorio provinciale.

In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

a) le misurazioni idrometriche di tutti i corsi d'acqua e dei bacini di superficie naturali ed artificiali;

b) le osservazioni meteorologiche;

c) lo studio idrologico delle sorgenti e dei bacini di superficie sia naturali che artificiali;

d) lo studio idrologico dei bacini imbriferi e delle falde acquifere sotterranee;

e) le osservazioni inerenti ai ghiacciai ed al manto nevoso;

f) il servizio di segnalazione delle piene dei corsi d'acqua;

g) le misure e le determinazioni dirette al riconoscimento dei fatti idrologici, al riconoscimento morfologico dei bacini ed al rilievo altimetrico dei corsi d'acqua;

h) curare le pubblicazioni periodiche relative al servizio da espletare.

In esecuzione dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, nel territorio provinciale lo ufficio idrografico provinciale disimpegna il servizio anche per conto dello Stato, salvo il rimborso della relativa spesa, da stabilirsi attraverso particolari convenzioni.

Art. 4.

Per i fini di cui al precedente art. 3 l'ufficio idrografico provinciale può chiedere la collaborazione dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, nonchè degli organi di polizia forestale e del personale cantoniere della provincia.

L'amministrazione provinciale ha altresì la facoltà di affidare le osservazioni dei dati idrografici e meteorologici di cui al precedente art. 3 a persone estranee all'amministrazione provinciale, disposte a prestare la propria attività verso corresponsione di un'indennità da stabilirsi con delibera della giunta provinciale.

Art. 5.

Su richiesta dell'ufficio idrografico provinciale i concessionari di grandi derivazioni sono tenuti a curare il regolare funzionamento degli apparecchi idrometrici ed a provvedere alle misurazioni prescritte, secondo le modalità, procedure e tempi stabiliti dall'ufficio medesimo.

I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono tenuti pure a fornire gli apparecchi di misura.

La vigilanza ed il controllo sulle apparecchiature sono effettuati dall'ufficio idrografico provinciale, il quale si riserva anche di effettuare, quando necessario, misure straordinarie di portata dell'acqua derivata ed eventualmente restituita.

Oltre all'osservanza degli adempimenti di cui ai commi precedenti, i concessionari di impianti idroelettrici trasmettono, quando richiesto, all'ufficio idrografico provinciale copia dei diagrammi di invaso e di svaso dei serbatoi idroelettrici e della produzione di energia.

Art. 6.

L'ufficio idrografico provinciale emette parere sulle istanze per il rilascio di concessione di utilizzazione di grandi derivazioni di acqua, come pure per le modifiche di quelle esistenti. Il parere è vincolante, salvo quanto previsto dall'art. 9 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, in merito alle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

Il parere viene inoltre espresso a titolo consultivo in caso di presentazione di opposizione e di domande concorrenti a concessioni d'acqua pubblica e può venire richiesto dall'ufficio provinciale acque pubbliche in tutti gli altri casi di rilascio di concessione d'acqua.

Alle visite istruttorie relative alle domande per grandi derivazioni interviene anche un tecnico dell'ufficio idrografico provinciale con il compito di definire la natura e l'entità degli impianti di stazioni e di strumenti idrografici. Le prescrizioni sono riportate nel verbale di visita.

Art. 7.

Tutti coloro, ivi compresi enti ed amministrazioni pubbliche, che in provincia di Bolzano dispongono di dati idrometrici e meteorologici sono tenuti a comunicare all'ufficio idrografico provinciale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la consistenza della rete di osservazione e, a richiesta, copia dei dati raccolti.

Art. 8.

Per gli adempimenti di cui al precedente art. 2, l'amministrazione provinciale può avvalersi delle prestazioni di enti, società, centri di ricerca o sperimentali e di esperti qualificati nel campo scientifico ed applicativo e di liberi professionisti.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per gli adempimenti di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 9.

Alle esigenze funzionali dei servizi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 si provvede con il seguente personale:

1) *Laboratorio biologico provinciale*:

a) direttore del laboratorio;

b) due dipendenti della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi tecnici, laureati in biologia, scienze naturali o chimica;

c) due dipendenti della carriera di concetto del ruolo speciale dei servizi tecnici;

d) un dipendente della carriera esecutiva del ruolo amministrativo;

e) due giardinieri, di cui uno con funzioni di autista.

Il direttore del laboratorio biologico provinciale sovraintende al personale addetto, al buon funzionamento e conservazione del laboratorio e delle sue attrezzature, formula i programmi annuali e redige la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.

Le funzioni di direttore del laboratorio sono affidate con deliberazione della giunta provinciale a persona particolarmente qualificata nel settore, scegliendola tra il personale della pro-

vincia o tramite incarico a persona estranea all'amministrazione provinciale; in caso di incarico il trattamento economico viene stabilito con delibera della giunta provinciale.

2) *Ufficio idrografico provinciale*:

a) un dipendente della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi tecnici, laureato in ingegneria civile, idraulica, con la mansione di capoufficio preposto al servizio;

b) tre dipendenti della carriera di concetto del ruolo speciale dei servizi tecnici;

c) due dipendenti della carriera esecutiva del ruolo amministrativo.

Il capoufficio preposto al servizio sovraintende al personale addetto ed al buon funzionamento ed alla conservazione delle attrezzature.

Sono aumentati di numero corrispondente ai servizi di cui ai precedenti commi gli organici in atto dei rispettivi ruoli.

Art. 10.

Per l'esecuzione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1976 le seguenti spese:

a) per il laboratorio biologico provinciale, ai sensi dei precedenti articoli 2 e 8, lire 80 milioni;

b) per l'ufficio idrografico provinciale, ai sensi dei precedenti articoli 3, 4 e 8, lire 100 milioni ripartiti come segue:

L. 30.000.000 per la gestione dell'ufficio idrografico provinciale;

L. 70.000.000 per l'istituzione dell'ufficio idrografico provinciale, per l'acquisto degli strumenti ed installazione degli impianti necessari.

Per gli esercizi finanziari successivi sono autorizzate le spese entro i limiti indicati alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma, per gli importi che saranno stabiliti annualmente con legge di bilancio.

Alla copertura dell'onere complessivo di lire 180 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1976 si provvede con una quota di pari importo delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione degli oneri previsti dalla legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 38.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 26 maggio 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. **19**.

Concessione di contributi ad enti ospedalieri per il finanziamento di opere ospedaliere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 22 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata a finanziare in conto capitale, nei modi previsti dalla presente legge, la sistemazione, il completamento e la costruzione di opere ospedaliere.

Sono ammesse al finanziamento anche le strutture integrative o modificative, i maggiori costi di dette opere, anche derivanti da revisioni prezzi.

Inoltre, sono ammesse al finanziamento quelle opere che sono state finanziate con mutui bancari autorizzati dalla giunta provinciale e contratti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Per ottenere il finanziamento di cui all'art. 1 della presente legge, gli enti ospedalieri devono presentare all'assessorato della sanità la seguente documentazione:

a) domanda di finanziamento in carta legale;

b) progetto dell'opera;

c) copia della deliberazione di approvazione del progetto, munita del visto di esecutività;

d) copia del parere del comitato provinciale di sanità;

e) copia del parere tecnico-amministrativo del comitato tecnico provinciale o della direzione tecnica provinciale ove richiesto.

Qualora le opere siano da realizzarsi a seguito di appalto concorso, i documenti di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) del precedente comma, saranno da presentare prima dell'aggiudicazione dei lavori alla ditta vincitrice della gara di appalto e l'aggiudicazione dovrà essere espressamente autorizzata con delibera della giunta provinciale.

Per gli aumenti d'asta e per le revisioni prezzi, la domanda deve essere corredata da documentazione idonea.

Art. 3.

La giunta provinciale, nell'ambito delle leggi provinciali programmatiche in materia di edilizia ospedaliera, approva il programma pluriennale di spesa sulla base dei progetti e determina l'ammontare del finanziamento. L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei lavori.

Per le opere ammesse al finanziamento in corrispondenza con i suddetti programmi, nel caso in cui le assegnazioni della provincia siano ripartite in più esercizi finanziari, gli enti beneficiari sono autorizzati a stipulare i contratti di appalto e comunque ad assumere obbligazioni nei limiti dell'intera somma loro assegnata, imputando la spesa anche a carico degli esercizi successivi, fermo restando che i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio.

La giunta provinciale, su proposta dell'assessore alla sanità, può liquidare all'ente ospedaliero un'anticipazione su presentazione del contratto di appalto fino al 50 % del prezzo contrattuale maggiorato dell'IVA.

In tal caso l'ente ospedaliero deve corrispondere all'impresa aggiudicataria dopo la stipulazione del contratto di appalto e prima della consegna dei lavori, un'anticipazione per lo stesso ammontare del prezzo contrattuale, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 novembre 1972 (*Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 1972, n. 307), per quanto concerne le garanzie da prestarsi a fronte dell'anticipazione, le modalità di ricupero e la revoca della medesima.

Ulteriori anticipazioni fino alla concorrenza del 95 % dello importo di appalto possono essere concesse all'ente ospedaliero dalla giunta provinciale su proposta dell'assessore alla sanità, dietro presentazione del certificato di collaudo in corso d'opera o di stati di avanzamento, da cui risultino eseguiti lavori per una spesa almeno pari all'importo delle anticipazioni concesse.

Il residuo è liquidato a lavori ultimati e dietro presentazione di copia del certificato di collaudo ovvero per lavori di importo non superiore ai 20 milioni, dietro presentazione di copia del certificato di regolare esecuzione rilasciata dal direttore dei lavori.

Qualora non si verifichi l'ipotesi di cui al terzo e quinto comma del presente articolo, il pagamento verrà disposto in base agli stati di avanzamento dei lavori presentati dal direttore dei lavori e previo accertamento, da parte dell'ufficio tecnico della giunta provinciale, dell'esecuzione dei lavori ammessi al finanziamento.

La nomina del collaudatore, sia in corso d'opera che a lavori ultimati, spetta all'assessore ai lavori pubblici.

Il collaudatore è scelto fra i professionisti iscritti all'albo provinciale dei collaudatori di opere pubbliche, istituito con legge provinciale 24 novembre 1973, n. 81. Eccezionalmente possono essere affidati incarichi anche a tecnici non iscritti allo albo provinciale dei collaudatori, purchè abilitati dalle vigenti leggi, nei casi in cui si debba procedere al collaudo di opere di carattere specialistico, che richiedono particolare esperienza o specifiche conoscenze.

Le spese professionali sono a carico dell'ente beneficiario e sono ammissibili al finanziamento ai sensi della presente legge.

Su richiesta dell'assessore alla sanità e su proposta dello assessore ai lavori pubblici, la giunta provinciale, con propria deliberazione, può autorizzare l'affidamento dell'incarico della direzione dei lavori alla direzione tecnica provinciale.

Art. 4.

Le procedure di erogazione di cui alla presente legge si applicano pure per la liquidazione dei finanziamenti previsti dalle leggi provinciali 13 settembre 1973, n. 48 e 14 dicembre 1974, n 30, e non ancora liquidati all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 7.170 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1976.

Alla copertura dell'onere di lire 7.170 milioni si fa fronte con una quota di pari importo dell'assegnazione statale per l'edilizia ospedaliera ai sensi dell'art. 21-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 28 maggio 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 24 maggio 1976, n. 20.

Autorizzazione di spesa per iniziative turistiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 22 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi fino al 50 % ad enti locali od a loro consorzi, ad enti locali o imprenditori associati, nonchè a società costituite da enti locali ed imprenditori privati per la realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche di particolare interesse per lo sviluppo di una zona o comunque idonei a favorire le attività turistiche, sulla parte della spesa che non beneficia di altri contributi o agevolazioni statali, regionali o provinciali.

Art. 2.

Le relative domande corredate del progetto esecutivo e del piano finanziario devono essere presentate all'assessorato per il turismo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La concessione del contributo e la determinazione della spesa ammissibile sono disposte con deliberazione della giunta provinciale, sentito il parere del comitato provinciale per il turismo, sulla base del progetto esecutivo approvato dai competenti organi tecnici e della documentata disponibilità del terreno.

Con la medesima deliberazione è stabilito il termine entro il quale l'opera deve essere ultimata e che comunque non potrà essere superiore ai tre anni.

La liquidazione del contributo verrà disposta dall'assessore al turismo dietro presentazione di stati di avanzamento dei lavori eseguiti.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge vengono impiegati i mezzi disponibili anche nei bilanci provinciali dei precedenti esercizi finanziari e conservati tra i residui passivi in seguito alle assegnazioni disposte dalla legge 22 luglio 1966, n. 614, per le opere di cui agli articoli 6 e 12.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 24 maggio 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 28 maggio 1976, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 27 novembre 1967, n. 15 e 10 gennaio 1973, n. 3, concernenti il personale addetto all'addestramento professionale agricolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 22 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il personale addetto ai convitti presso le scuole provinciali agricole e di economia domestica rurale è istituito il ruolo speciale degli istitutori di convitto.

Esso comprende le seguenti carriere e qualifiche, nonchè i seguenti numeri di posti in ruolo:

Grado	Qualifica	Numero posti	Parametro	Anni di permanenza
A) Carriera del personale laureato:				
IV/A V/A	Istitutore laureato	3	387 307 257	— 6 2
B) Carriera del personale diplomato:				
IV/B V/B VI/B VII/B	Istitutore	3	302 260 227 188	— 5 4 2

Art. 2.

Oltre ai requisiti generali richiesti dalla legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche, per l'accesso alle singole carriere di cui all'articolo precedente è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

a) istitutori laureati: diploma di laurea oppure diploma di scuola media superiore unito al certificato comprovante lo assolvimento di studi teologici almeno quinquennali anche presso un istituto non statale;

b) istitutori diplomati: diploma di scuola media superiore o titolo equipollente.

Il personale dei ruoli suddetti deve appartenere allo stesso gruppo linguistico dei convittori.

Art. 3.

Gli istitutori di convitto assistono e sorvegliano gli alunni al di fuori dell'orario delle lezioni. Essi seguono nell'assolvimento di queste incombenze le direttive impartite dal direttore del corso.

In caso di necessità gli istitutori di convitto sono anche tenuti ad assumere ore di insegnamento nel corso.

Art. 4.

Per quanto non diversamente espresso dalla presente legge si applicano per il personale di ruolo, addetti ai convitti, tutte le disposizioni di legge in vigore per il personale insegnante di ruolo dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale, di cui alla legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5.

L'art. 9 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, e l'art. 2 della legge provinciale 10 gennaio 1973, sono sostituiti dal seguente articolo:

« Oltre ai requisiti generali previsti nella legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche, per la nomina ai posti di ruolo dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale, sono richiesti i sottoelencati titoli di studio o qualificazioni professionali:

1) direttori ed insegnanti laureati: laurea;

2) insegnanti diplomati: diploma di scuola media superiore;

3) insegnanti tecnici:

a) diploma di perito agrario, diploma di perito agrario specializzato, diploma di istituto tecnico femminile o titolo equipollente;

b) licenza di scuola media inferiore unito a diploma conseguito all'estero in materia di agricoltura o di economia domestica rurale e dichiarato equipollente ai diplomi, di cui alla lettera *a*), dai competenti organi statali;

4) assistenti tecnici: licenza di scuola media inferiore, unito a certificato comprovante l'avvenuto superamento dell'esame finale di un corso biennale di agricoltura, oppure unito a certificato comprovante l'avvenuto superamento dell'esame finale di un corso annuale di economia domestica e connessa ad un'attività domestica o domestica rurale almeno annuale, oppure connessa alla sola attività agricola o domestica o domestica rurale almeno triennale.

Le attività di cui al punto 4) del presente articolo possono essere assolte anche in più periodi. Quale attività agricola, domestica o domestica rurale è intesa qualsiasi attività del genere, anche non eseguita alle dipendenze di terzi.

Coloro che, avendo conseguito un titolo di studio all'estero, siano in attesa della dichiarazione di equipollenza, sono pure ammessi ai concorsi banditi per la copertura di posti del ruolo per l'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale. Detti concorrenti, se utilmente collocati in graduatoria, dovranno presentare a pena di decadenza la dichiarazione di equipollenza entro undici mesi dalla data della pubblicazione della graduatoria del concorso.

I titoli specifici di laurea e di diploma richiesti per l'ammissione ai posti ruolo sono fissati nei singoli bandi di concorso ».

Art. 6.

I concorsi pubblici per l'ammissione ai posti di ruolo dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale, i concorsi per la nomina dei direttori dello stesso ruolo ed i concorsi interni, di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge, sono svolti secondo le disposizioni di legge che sono previste agli articoli 6 e 8 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche e integrazioni.

I membri delle commissioni esaminatrici per i sopramenzionati concorsi sono scelti tra il personale di ruolo dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale, tra il personale del ruolo speciale per gli istitutori di convitto e tra il personale di ruolo addetto all'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo.

Le modalità per l'espletamento di questi concorsi sono fissate nei singoli bandi di concorso.

Sono abrogati il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 3 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3.

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 11 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Agli insegnanti incaricati della direzione di un corso agricolo o di economia domestica rurale spetta un compenso mensile fino alla misura di 30 ore straordinarie. Il numero di queste ore sarà fissato di anno in anno dal comitato degli assessori di cui all'art. 3 della legge provinciale 3 settembre 1962, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni ».

Art. 8.

La tabella *A* dell'organico per il personale insegnante addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale, allegata alla legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3, è sostituita dalla nuova tabella *A*, allegata alla presente legge.

Per quanto non diversamente disposto dalla legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano per il personale di ruolo dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale le disposizioni vigenti in materia di ordinamento del personale, di cui alla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 12 della legge provinciale 10 gennaio 1973, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli incarichi di insegnamento, di consulenza tecnica e di istitutore di convitto, nonchè le supplenze per l'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale sono conferiti dall'assessore competente.

La commissione prevista dall'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1969, n. 8, è composta dal dirigente dell'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo, che la presiede, da un direttore e da un insegnante designato dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Per la copertura di ore di insegnamento residue l'assessore competente può incaricare anche insegnanti statali. Il trattamento economico dovuto agli stessi è fissato dalla giunta provinciale anche in deroga a quanto stabilito all'art. 24 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni. Le disposizioni del presente comma valgono anche per la formazione professionale dei settori del commercio, industria, artigianato ed alberghiero.

Per quanto non diversamente disposto al presente articolo sono applicate per gli incarichi di insegnamento, di consulenza tecnica e di istitutore di convitto, nonchè per le supplenze nell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale, le disposizioni riguardanti gli incarichi e le supplenze per la formazione professionale, di cui alla legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni ».

Art. 10.

Lo svolgimento di conferenze tecniche nell'ambito dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale è disposto dal dirigente dell'ufficio provinciale per lo addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale o dai direttori delle scuole agrarie e di economia domestica. I relativi compensi da corrispondere ai singoli relatori sono fissati dall'assessore competente.

Art. 11.

L'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale è considerato parte della formazione professionale. Ad esso si applicano quindi, in quanto non in contrasto con la legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, tutte le disposizioni di legge provinciale in vigore per detta materia.

Art. 12.

Le competenze e le mansioni, affidate in base alle leggi provinciali 27 novembre 1967, n. 15 e 10 gennaio 1973, n. 3, nell'ambito dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale all'ispettorato provinciale per la formazione professionale e all'ispettore provinciale della stessa, sono esercitate dall'ufficio provinciale per l'addestramento professionale agricolo, rispettivamente dal dirigente di questo ufficio.

Art. 13.

Sono abrogati l'art. 14 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15 e l'art. 8 della legge provinciale 10 gennaio 1973, numero 3.

Norme transitorie e finali

Art. 14.

Il personale insegnante incaricato e supplente dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia prestato servizio ad orario completo, durante uno o più periodi anche non consecutivi per una durata complessiva di almeno un anno, può essere inquadrato in ruolo, anche in deroga al limite massimo di età, purchè alla data del primo incarico non abbia superato il 50° anno di età, nella qualifica iniziale della carriera e del ruolo che gli compete in base al titolo di studio posseduto, previo espletamento di un concorso interno da svolgersi secondo criteri fissati dalla giunta provinciale.

Per gli assistenti tecnici l'ammissione al concorso interno e l'inquadramento in ruolo, di cui al precedente comma, possono essere disposti anche prescindendo dal titolo di studio.

Il personale incaricato di cui al primo comma del presente articolo, addetto anche alla sorveglianza nel convitto, può essere inquadrato nel ruolo speciale degli istitutori di convitto, seguendo i criteri e le modalità del primo comma del presente articolo.

Al personale inquadrato nei ruoli ai sensi del presente articolo, il servizio precedentemente prestato in qualità di incaricato o di supplente è riconosciuto agli effetti giuridici ed economici della carriera per intero per i primi due anni e per la metà per il servizio rimanente.

Art. 15.

Gli insegnanti di ruolo che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano esercitato per almeno un anno funzioni di direttore incaricato, che siano in possesso di una laurea e che negli ultimi tre anni abbiano riportato la qualifica di ottimo, possono essere inquadrati nella qualifica di direttore di I classe, previo espletamento di un concorso interno da svolgersi secondo criteri fissati dalla giunta provinciale.

Art. 16.

La giunta provinciale può disporre trasferimenti di ruolo:

a) di personale insegnante del ruolo per l'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale nel ruolo speciale dei servizi agrari;

b) di personale insegnante del ruolo per l'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale nel ruolo speciale degli istitutori di convitto;

c) di personale del ruolo speciale dei servizi agrari nel ruolo del personale insegnante, addetto all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale.

Questi trasferimenti sono ammessi nei casi in cui un impiegato di ruolo svolga prevalentemente l'attività corrispondente al ruolo nel quale è trasferito.

Il personale di cui sopra è inquadrato nel nuovo ruolo nella carriera e qualifica corrispondenti a quelle già possedute, conservando l'anzianità di qualifica maturata.

Art. 17.

Il personale incaricato dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica rurale, già in servizio nell'anno scolastico 1974-75, continua a percepire gli emolumenti che gli sono stati corrisposti nel predetto anno scolastico, con riferimento alla stessa categoria del personale di ruolo, alla quale detti emolumenti corrispondevano finora.

Art. 18.

Per l'attuazione della presente legge, che non comporta maggiore spesa rispetto alla preesistente legislazione relativa alla formazione professionale nel settore dell'agricoltura e della economia domestica rurale, si utilizzano le disponibilità stanziate in bilancio al cap. 451 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 28 maggio 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

TABELLA *A*

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE INSEGNANTE ADDETTO ALL'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE AGRICOLO E DI ECONOMIA DOMESTICA.

Gerarchia provinciale	Qualifica	Numero posti	Parametro	Anni di permanenza
A) Carriera del personale laureato:				
III/A	Direttore di 1ª classe	3	530	—
			487	6
			455	4
			426	4
			387	2
IV/A, V/A	Insegnante laureato	8	387	—
			307	6
			257	2
		11		
B) Carriera degli insegnanti diplomati:				
III/B	Insegnante diplomato capo ed insegnante tecnico capo	5	370	—
IV/B	Insegnante diplomato principale ed insegnante tecnico principale	20	302	2
V/B	Insegnante diplomato di 1ª classe ed insegnante tecnico di 1ª classe		260	5
VI/B, VII/B	Insegnante diplomato ed insegnante tecnico	20	227	4
			188	2
		45		
C) Carriera degli assistenti tecnici:				
V/C	Assistente tecnico di 1ª classe	2	245	—
VI/C, VII/C	Assistente tecnico	6	218	3
			188	4
VIII/C	Assistente tecnico aggiunto	6	168	4
		14		

(9733)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762380)